

XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 4 – 6 OTTOBRE 2018

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. FEDERICO VIDO

"Adozione di iniziative volte alla salvaguardia dell'effettività dei compensi dei professionisti e dei tempi del loro pagamento nonché alla revisione delle disposizioni fiscali in favore dei professionisti "

Premesso

Nell'attuale congiuntura economica una delle problematiche di maggior peso che affligge gli Avvocati che svolgono attività in proprio è il pagamento degli onorari da parte della clientela, questione che - poi - si ripercuote in maniera diretta anche sulla possibilità di far fronte agli impegni previdenziali e fiscali.

La questione *de qua* non coinvolge solo ed esclusivamente i clienti privati, ma anche le debenze del Ministero della Giustizia con riferimento ai pagamenti conseguenti alle liquidazioni dei compensi per Patrocinio a Spese dello Stato o (per i Collegi che si dedicano all'attività penalistica) per gli imputati irreperibili - anche di fatto - o insolventi.

Il tema del pagamento della prestazione professionale è, dunque, divenuto centrale nella più ampia tutela della professione e del suo decoro in quanto la carenza di certezza nelle tempistiche dei pagamenti e le modalità di liquidazione (a volte del tutto irrisorie) delle spettanze comportano il crearsi di una situazione di impoverimento soprattutto dei giovani Collegi e di coloro che sono titolari di studi di piccole dimensioni, tale da favorire lo svilupparsi di convenzioni con Enti o società private e pubbliche che prevedono la corresponsione di onorari inferiori a qualsivoglia previsione normativa.

La conseguenza di quanto sinteticamente descritto è un progressivo svilimento della professione che lede non solo principi costituzionalmente garantiti, ma anche la dignità di chi svolge l'attività di legale.

Di tal che è opportuno adottare strumenti di tutela dei pagamenti (pubblici e privati) dei legali onde riaffermare il valore di indipendenza dell'avvocato quale strumento di tutela della nostra categoria e come garanzia per il cittadino di vedere riconosciuti e difesi i propri diritti secondo un principio di giustizia effettiva, che solo l'indipendenza del difensore può consentire.

Una piena indipendenza è tuttavia possibile solo quando i tutori dei diritti, quali noi siamo, vengono garantiti nel loro diritto ad un'autonomia economica ottenibile solo mediante il pagamento di adeguati compensi in tempi ragionevoli.

Ciò oggi non accade in quanto gli avvocati si trovano a dover affrontare complesse problematiche per tutelare il pagamento delle prestazioni rese.

Non deve, infatti, sfuggire che le difficoltà si creano sia quando è il Ministero a dover saldare il *quantum* dovuto, sia quando è necessario agire per il recupero forzoso dei crediti dalla clientela privata.

In entrambi i casi le tempistiche per il pagamento sono estremamente lunghe (ciò per quanto attiene il Patrocinio a Spese dello Stato anche per la lentezza con cui vengono emesse e rese esecutive le liquidazioni) e, soprattutto nella seconda ipotesi, comportano spese anche di non poco momento a carico del difensore.

Del pari, in tema di effettività dei pagamenti - andando oltre le note questioni dell'Equo compenso su cui già si è ampiamente dibattuto - si assiste sempre più ad un "*ribasso*" degli onorari in quanto l'insussistenza di un limite minimo oltre il quale non è possibile ridurre la richiesta economica consente lo svolgimento del-

la professione anche a fronte di pagamenti irrisori destinati al solo scopo di acquisire un nuovo cliente.

Circostanza, quest'ultima, che comporta anche gravissimi rischi per chi si rivolge ad un difensore poichè, spesso, il livello di tutela dei diritti dei clienti si alloca allo stesso piano del compenso richiesto con evidente lesione di principi deontologici e di diritto.

Non di meno in fase di liquidazione delle prestazioni professionali rese in regime di Patrocinio a Spese dello Stato, si assiste alla totale assenza di un logico criterio di liquidazione con l'adozione di decisioni "*ad personam*" legate alla sensibilità di questo o quel magistrato anche in quelle situazioni - quali le difese d'ufficio - ove il difensore adempie a precisi doveri destinati alla tutela di un diritto costituzionalmente garantito.

La conseguenza è che, a fronte di una prestazione rettammente e correttamente eseguita, il difensore (in particolare coloro i quali tutelano persone con difficoltà economiche) si vede riconosciuto un compenso di modesta entità ovvero si trova nella condizione di non riuscire neppure a riscuotere quanto allo stesso dovuto con piena violazione del principio di effettività.

Le difficoltà di ottenimento dei pagamenti, come detto, si ripercuotono in via diretta sugli adempimenti fiscali da parte dei professionisti che si vedono costretti a pagare le imposte a volte in via anticipata su somme che non è detto quando, né - talvolta - se riusciranno ad incassare.

Anche sul punto, dunque, è indispensabile che vengano adottate delle soluzioni tali da non determinare agli avvocati problematiche di sorta in ordine all'adempimento degli obblighi previdenziali e tributari

Considerato

che appare necessario adottare attraverso gli Organi competenti - che all'uopo stimolino il Ministero ed il Parlamento - una complessiva riforma legislativa orientata sia ad evitare la liquidazione o l'autoliquidazione di compensi non effettivamente adeguati alla qualità e quantità dell'opera prestata, sia a favorire il pagamento in tempi ragionevoli anche qualora si renda necessario procedere al recupero forzoso nei confronti di un cliente;

che in tale ottica sarebbe necessario:

per quanto attiene l'effettività del compenso

- predisporre una modifica della L. 247/2012 e succ. mod. e integrazioni che introduca l'obbligo per gli avvocati di non stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati che prevedano onorari non rispondenti al principio dell'*equo compenso* per ogni tipologia di prestazione professionale tra quelle previste dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, al fine di evitare che i giovani colleghi possano essere fatti oggetto di "*sfruttamento*" in ragione della loro modesta capacità contrattuale che li porta ad accettare compensi non adeguati, onde poter adempiere ai prescritti obblighi contributivi fiscali e previdenziali;
- predisporre, per quanto attiene le prestazioni rese in regime di Patrocinio a Spese dello Stato in materia civile, una precisa ed inderogabile determinazione delle soglie oltre le quali non può essere ridotta la liquidazione (con riferimento alle tipologie di processo tipizzate dal D.M. 55/2014) affinché non si assista all'emissione di decreti di liquidazione recanti somme esageratamente modeste derivanti dall'applicazione combinata dei criteri di riduzione previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e dal D.P.R. 115/2002;
- introdurre, con idonea modifica del D.M. 55/2014, l'indicazione di criteri di liquidazione (anche in rela-

zione al giudice competente a liquidare) con riferimento alle attività di negoziazione assistita e mediazione, considerato che - spesso - i difensori di parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato debbono necessariamente rifuggire dagli strumenti di A.D.R. e giungere necessariamente al giudizio in quanto, diversamente, la di loro attività sarebbe svolta *pro bono* non essendo né prevista, né possibile la liquidazione delle prestazioni ciò con evidente aggravio di peso per la Giustizia;

- predisporre, per quanto attiene le prestazioni rese in regime di Patrocinio a Spese dello Stato e dai difensori d'ufficio in materia penale, una precisa ed inderogabile determinazione delle soglie oltre le quali non può essere ridotta la liquidazione affinché non si assista all'emissione di decreti di liquidazione recanti somme esageratamente modeste, tali da determinare lo svolgimento dell'attività professionale in modo del tutto superficiale con una possibile violazione dei doveri connessi all'espletamento della funzione istituzionale che viene attribuita al difensore nell'ambito del procedimento penale;

per quanto attiene la tempestività dei pagamenti

- introdurre una previsione normativa in ragione della quale, in caso di richiesta di liquidazione del difensore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, il magistrato deve inderogabilmente pronunciarsi entro il termine di giorni trenta dal deposito;
- introdurre una previsione normativa in ragione della quale, in caso liquidazione del difensore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, il decreto diviene esecutivo trascorsi trenta giorni dalla notificazione al difensore senza ulteriori formalità di sorta;
- introdurre, per quanto attiene le prestazioni rese in materia penale dai difensori d'ufficio, l'estensione anche agli imputati maggiorenni del principio secondo cui il difensore viene immediatamente liquidato senza particolari formalità con surroga dello Stato nel recupero del credito nei confronti dell'imputato, secondo un metodo già in uso anche in altri Paesi Europei quali ad esempio la Svezia;
- introdurre, per quanto attiene le prestazioni rese in materia penale dai difensori d'ufficio, il criterio secondo il quale la declaratoria di irreperibilità contenuta nel fascicolo processuale sia sufficiente per l'immediata liquidazione in udienza delle competenze del difensore, senza necessità di altri e diversi accertamenti che contribuiscano a rallentare l'attività liquidatoria nei confronti del professionista;
- introdurre, per quanto attiene il pagamento delle prestazioni rese in regime di Patrocinio a Spese dello Stato, una previsione normativa secondo la quale in assenza di pagamento entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della Fattura Elettronica il difensore può procedere alla cessione del credito ad istituto bancario senza spese e senza che la banca possa applicare una decurtazione percentuale sul capitale pagato, ciò sul presupposto che i termini di pagamento da parte della Pubbliche Amministrazioni devono sottostare alla normativa europea e l'inefficienza o la carenza di risorse dei singoli Uffici Spese di Giustizia non può riverberarsi sugli avvocati, costretti ad attendere mesi (se non anni) prima di vedere corrisposto il *quantum* dovuto con conseguenze anche nefaste sulle proprie economie personali e di studio;
- introdurre una previsione normativa per cui in presenza di contratto sottoscritto tra le parti conforme alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, il legale può procedere ad emissione di ingiunzione diretta onde non essere pregiudicato nel recupero del credito dai tempi di attesa connessi al deposito di ricorso monitorio che in Fori di medio - grande dimensione può significare anche un ritardo tra la richiesta e l'emissione del provvedimento di 4/5 mesi con evidente pregiudizio per il legale;

- introdurre una previsione normativa per cui in presenza di contratto sottoscritto tra le parti conforme alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale o dal Giudice di Pace è immediatamente esecutivo *ex lege* e deve essere inderogabilmente emesso nel termine di giorni 20 dal deposito del ricorso presso il competente ufficio, onde consentire al professionista di procedere quanto prima al recupero forzoso del credito;
- introdurre una previsione normativa in ragione della quale il difensore, che agisca per il recupero dei crediti derivanti da prestazioni professionali proprie, è esente da ogni forma di imposta, bollo o spesa (diretta ed indiretta, incluso l'eventuale onorario del CTU) in tutte le fasi del giudizio, comprese quelle esecutive, anche se non si tratta di difensore d'ufficio, ciò onde evitare che l'avvocato per poter avviare un tentativo di recupero forzoso del proprio credito professionale debba sostenere costi così elevati che nella maggior parte dei casi si vede costretto a rinunciare all'esercizio di un legittimo diritto;
- introdurre una previsione normativa in ragione della quale il difensore, che agisca per il recupero dei crediti derivanti da prestazioni professionali proprie, possa accedere alle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria, del PRA ed alle Conservatorie senza spesa alcuna e senza attendere la notifica del precetto purché munito di titolo esecutivo, onde consentire l'adozione di eventuali strumenti cautelari a tutela del credito senza sostenere alcuna spesa;
- introdurre una previsione normativa di modifica del regime delle prescrizioni escludendo la prescrizione presuntiva per i crediti professionali derivanti dall'attività di difesa in giudizio;
- introdurre una previsione normativa in materia fiscale in ragione della quale il cliente che abbia saldato le prestazioni professionali del legale entro 3 mesi dall'emissione della nota o della fattura possa detrarre le spese sostenute nell'ambito della dichiarazione fiscale relativa all'annualità cui si riferisce il pagamento;

che, del pari, appare necessario adottare attraverso gli Organi competenti - che all'uopo stimolino il Ministero ed il Parlamento - una complessiva riforma legislativa orientata all'introduzione di sgravi fiscali o altre forme di tutela tali da non comportare un aggravio per i professionisti, soprattutto per i giovani, in presenza di crediti non incassati;

che in tale ottica sarebbe necessario:

- introdurre una previsione normativa in materia fiscale in ragione della quale il professionista, al di là dell'applicazione del regime IVA differito, possa andare ad adempiere gli obblighi fiscali relativi alle fatture insolite in maniera agevolata stabilendo che, indipendentemente dall'anno di emissione del documento contabile, la stessa potrà essere computata ai fini delle imposte sul reddito solo nell'anno in cui viene effettivamente incassato l'importo dovuto; in tal modo a fronte di un insoluto anche consistente il legale non dovrà anticipare nulla in termini di imposte sino a quando non avrà incassato le somme dovute dal cliente, lo stesso principio varrebbe per i pagamenti della P.A. azzerando le problematiche connesse alla cronicità dei ritardi nell'adempimento dei mandati di pagamento;
- introdurre una previsione normativa in materia fiscale in ragione della quale il professionista che, all'esito del tentativo di recupero forzoso di un credito vantato nei confronti di un cliente privato, non riesca ad ottenere soddisfazione neppure parziale del credito lo stesso possa portare a perdita l'ammontare della parcella rimasta insoluta sull'anno d'imposta in cui viene a chiudersi l'attività di recupero del credito;

- introdurre una previsione normativa in materia fiscale in ragione della quale vi sia un'estensione - in assenza di altre tipologie di riforma fiscale eventualmente messe in atto - delle soglie per l'applicazione del regime regolato dall'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 ad € 45.000,00.= per gli esercenti la professione di avvocato, non computando nell'imponibile su cui calcolare l'imposta le somme riscosse sotto forma di C.P.A.;
- introdurre una riforma normativa e regolamentare in ragione della quale il professionista possa versare le somme relative al 4% C.P.A. inerenti fatture rimaste insolte nell'anno i cui gli importi sono realmente incassati, onde non pregiudicare il legale costringendolo ad anticipare importi che nella realtà dei fatti sarebbero a carico dei clienti.

tutto quanto sopra premesso

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, in attuazione della presente mozione,

da' mandato

- all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di inserire nei decreti ministeriali regolanti i parametri forensi adottati ai sensi dell'art. 9 legge 27/2012 o di altra normativa che dovesse risultare applicabile, tutte le modifiche necessarie affinché il compenso per la prestazione professionale - anche in caso di ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato - sia adeguatamente connaturato alla prestazione svolta e possa venir pagato al difensore in tempi ragionevolmente brevi quand'anche si renda necessario procedere al recupero forzoso;
- all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, affinché vengano attuate le necessarie riforme normative atte a far sì che tutte le attività di recupero del credito professionale dei difensori escluse dall'art. 32 disp. att. c.p.p. siano esenti da tasse, bolli e spese di qualsivoglia natura, nonchè a far sì che i professionisti possano godere di particolari garanzie di natura fiscale con riferimento al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali inerenti fatture rimaste insolte ancorché correttamente emesse.

Milano, lì 28 settembre 2018

Avv. Federico Vido

Membro della Rete#Lab@vvocaturaGiovane presso il CNF

(Firmato Digitalmente)